

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.224 del 29 del novembre 2018

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI LAVA-NOLEGGIO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA - Presa d’atto Interdittiva antimafia operatore economico lotti n.2-3 e determinazioni consequenziali.

### PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)” ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

#### **CONSIDERATO**

- che con Determinazioni del Direttore Generale n. 57 del 24.03.2017, n. 82 del 21.04.2017 e n.134 del 20.06.2017 sono stati aggiudicati rispettivamente i lotti 1,2,3 e 4 della Procedura Aperta indetta nella vigenza del D.lgs. n. 163/2006 per la conclusione di una convenzione per l'affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio presso le aziende sanitarie della Regione Campania di durata quinquennale;

- che avverso i succitati provvedimenti di aggiudicazione, Hospital Services srl ha proposto quattro distinti ricorsi innanzi al TAR Campania – Napoli, Sez. I;

- che, in particolare, il giudice adito con sentenze n° 68 e 69, pubblicate 04.01.2018, in accoglimento delle censure della ricorrente ha annullato l'aggiudicazione definitiva dei lotti nn. 2 e 3 in favore dell'ATI American Laundry Ospedaliera spa /SAF srl in ragione della riscontrata carenza del requisito della regolarità fiscale di cui all'art. 38, comma lett. dichiarando altresì, ai sensi dell'art. 122 c.p.a., l'inefficacia convenzione stipulata in seguito al provvedimento di aggiudicazione;

- che l'ATI American Laundry /SAF con ricorsi in appello innanzi al Consiglio di Stato, recanti RG n. 655 e 664 del 2018 ha impugnato le due sentenze del Tar Campania-Napoli;

- che pertanto Soresa, anche in ragione della volontà, come in effetti avvenuto, di proporre appello avverso altre decisioni nel frattempo intervenute relativamente alla medesima gara, con Determinazione n.14 del 26 gennaio 2018 si era determinata a soprassedere a qualsiasi decisione in ordine alla procedura aperta fino all'esito della pronuncia da parte del giudice di secondo grado, invitando le Aziende Sanitarie a provvedere medio tempore in autonomia ad assicurare il servizio;

- che l'udienza pubblica per la trattazione degli appelli è fissata per il prossimo 24.01.2019;

## **PRESO ATTO**

che in pendenza dei giudizi di appello, segnatamente in data 19.11.2018 la Prefettura di Napoli con nota prot.n.0303281 trasmessa a mezzo pec, ha comunicato l'intervenuta adozione, con provvedimento prot. n.0298204 del 13.11.2018, di interdittiva antimafia nei riguardi della società American Laundry, mandataria del raggruppamento risultato primo graduato per i lotti 2 e 3 all'esito della procedura di gara;

## **RITENUTO**

- che tale sopravvenienza rende doveroso un ripensamento della condotta soprassessoria che Soresa spa ha ritenuto sinora di assumere in attesa della definizione dei giudizi di appello almeno con riguardo ai lotti 2 e 3;

- che la misura interdittiva, da cui è stata nel frattempo attinta la capogruppo, esclude allo stato che il raggruppamento possa in ogni caso conservare il ruolo di aggiudicatario e di contraente con la P.A. anche ove accolti gli appelli di cui innanzi innestandosi nella vicenda, per effetto dell'interdittiva prefettizia, una ulteriore ragione di estromissione, rispetto a quella ritenuta già sussistente dal TAR Campania-Napoli con le sentenze di cui innanzi;

## **RILEVATO che**

come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, alla luce del *corpus* normativo che viene nella specie in rilievo, e segnatamente le previsioni dell'art. 37, commi 18 e 19, del D.lgs. n. 163/2006 (applicabile *ratione temporis*) e dell'art. 95, comma 1, del D.lgs. n. 159/2011, *"Nell'ambito della procedura concorsuale, la legge consente la partecipazione alla gara ai soli raggruppamenti in cui il provvedimento antimafia abbia colpito un'impresa mandante, ravvisandosi l'inopportunità di mantenere in concorso quei raggruppamenti in cui le informazioni antimafia siano ostative alla partecipazione della capogruppo, stante il ruolo preminente della mandataria nell'ambito del raggruppamento, trattandosi del soggetto che rappresenta collettivamente l'intera associazione di imprese; l'interesse tutelato dalla legge coincide, in questa fattispecie, con il prudente apprezzamento di escludere qualsiasi pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici. Nella fase di esecuzione del contratto, invece, il legislatore ha voluto consentire la continuazione del rapporto contrattuale anche nei confronti dei raggruppamenti risultati guidati da un'impresa ritenuta a rischio di condizionamento mafioso, previa sostituzione di quest'ultima, attribuendo prevalenza al diverso interesse pubblico al completamento dell'appalto. Alla luce della riferita interpretazione, deve escludersi che il diritto positivo consenta, prima della stipulazione di un contratto d'appalto, l'aggiudicazione della gara a un raggruppamento temporaneo la cui mandataria,*

oggetto di informazione antimafia ostativa, sia stata sostituita da altro operatore economico” (cfr. TAR Campania-Napoli, Sez. I, n. 2922/2016);

## RITENUTO

- pertanto, alla stregua di quanto innanzi, di dover prendere atto dell'interdittiva della Prefettura di Napoli nei riguardi dell'American Laundry Ospedaliera srl e per l'effetto procedere alla estromissione del raggruppamento dalla graduatoria dei lotti 2 e 3 della gara, trattandosi nella specie di misura ostativa all'aggiudicazione ovvero alla conservazione del rapporto contrattuale, anche ipotizzando una reviviscenza di tali atti ad opera della ancora emananda decisione del Consiglio di Stato sugli appelli di cui innanzi;

- che ad ogni modo, anche in ipotesi di reviviscenza della convenzione, non potrebbe porsi una esigenza di completamento del servizio, tale da far prefigurare ipotesi di sostituzione della capogruppo, atteso che la declaratoria di inefficacia del contratto da parte del giudice di primo grado è intervenuta allorquando l'appalto non aveva fatto registrare neppure un avvio di esecuzione.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 18 gennaio 2018,

## DETERMINA

per i motivi citati in premessa,

4

**1) di prendere atto del** provvedimento prot. n. prot. n.0298204 del 13.11.2018, comunicato dalla Prefettura di Napoli in data 19.11.2018, recante interdittiva antimafia nei riguardi della società American Laundry, mandataria del raggruppamento risultato primo graduato per i lotti 2 e 3 all'esito della procedura di gara la conclusione di una convenzione per l'affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio presso le aziende sanitarie della Regione Campania di durata quinquennale;

**2) di estromettere** il suddetto raggruppamento temporaneo di imprese società American Laundry Ospedaliera spa/SAF srl dalla graduatoria dei lotti n.2 e n.3 della procedura di gara per l'affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio presso le aziende sanitarie della Regione Campania di durata quinquennale ;

**3) di procedere** per l'effetto con la conseguente aggiudicazione per lotti n.2 e n.3 in favore della Hospital Service srl, risulta seconda graduata per i lotti di cui trattasi, per periodo anni cinque, alle seguenti condizioni:

**Determinazione del valore complessivo dell'offerta LOTTO 2**

<b>Valore complessivo offerto per i servizi di lavanolo</b> Euro, Iva esclusa <i>max tre cifre decimali</i> (A)	<b>Valore complessivo offerto per i servizi di noleggio kit in TTR</b> Euro, Iva esclusa <i>max tre cifre decimali</i> (B)	<b>Valore complessivo dell'offerta</b> Euro, Iva esclusa <i>max due cifre decimali</i> (A + B)
25.767329,08	3.749.815,00	29.517.144,00
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		250.000,00

**Determinazione del valore complessivo dell'offerta LOTTO 3**

<b>Valore complessivo offerto per i servizi di lavanolo</b> Euro, Iva esclusa <i>max tre cifre decimali</i> (A)	<b>Valore complessivo offerto per i servizi di noleggio kit in TTR</b> Euro, Iva esclusa <i>max tre cifre decimali</i> (B)	<b>Valore complessivo dell'offerta</b> Euro, Iva esclusa <i>max due cifre decimali</i> (A + B)
16.623.179,00	2.374.437,32	18.997.616,32
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		100.000,00

**3) di onerare** la direzione competente delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti come per legge;

**4) di dare** comunicazione, ai sensi dell'art. 79 D.Lgs n. 163/2006, agli operatori economici interessati alla procedura di gara.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale  
Dott. Gianluca Postiglione



Pubblicato il 29.11.2018